



REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Oggetto: “Accordo Quadro Progetto Sicurezza Laboratori - Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e ai nuovi arredi/attrezzature”, da stipulare con 3 (tre) operatori economici. -

Importo complessivo presunto e non garantito è pari a € 2.225.000,00 di cui € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gara G00587

CIG: BB47E8879F

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese diin Catania, nel corso di una riunione delle parti in forma simultanea, in modalità sincrona e in videoconferenza, avanti a me Avv. Vanessa Rapisarda, Funzionario dell'Università medesima, incaricata con contratto di lavoro del 05/09/2011, a redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale Ufficiale Rogante, gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria e ad assistere alle procedure aperte redigendone i relativi verbali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del R.D.18/11/1923, n.2440 degli artt. 93 e segg. R.D. 23/05/1924, n.827, dall'art. 129 del Regolamento generale approvato con R.D. 06/04/1924, n. 674 e dell'art. 59 del Regolamento per l'Amministrazione, la



contabilità e la finanza di questa Università, emanato con D.R. n.9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.ii. senza l'assistenza di testi per avervi le parti, avendone i requisiti di legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi:

DA UNA PARTE

l'Università degli Studi di Catania, in prosieguo denominata Amministrazione Universitaria, C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona della Dott.ssa Elvira Cardillo, Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza di questa Università, giusta D.D.G. Rep. 4108 del 16/10/2025 prot. 194101, domiciliata presso la stessa per la carica, la quale interviene al presente atto in virtù dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 16 del Decreto Leg.vo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

E DALL'ALTRA

1) L'impresa....., con sede legale in, via, CF e P.IVA in persona di, nella qualità di munito dei poteri di stipula;

2) L'impresa....., con sede legale in, via, CF e P.IVA in persona di, nella qualità di munito dei poteri di stipula;

3) L'impresa....., con sede legale in, via, CF e P.IVA in persona di, nella qualità di munito dei poteri di stipula.



PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania del 20/02/2026 è stata approvata l'iniziativa relativa a "Accordo Quadro Progetto Sicurezza Laboratori - Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e ai nuovi arredi/attrezzature", da stipulare con 3 (tre) operatori economici - da espletarsi tramite procedura aperta, in modalità telematica, il cui valore presunto e non garantito per l'intera durata dell'Accordo, è stato stimato al netto di IVA, in € 2.225.000,00 (euro duemilioniduecentoventicinquemila/00), comprensivo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per gli oneri per la sicurezza;

- con Determina prot. 163453 del 15/04/2026 è stato approvato il Disciplinare di gara ed è stato disposto l'avvio della procedura aperta telematica, tramite il portale unict.ubuy.cineca.it, relativa al "Progetto Sicurezza Laboratori - Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e ai nuovi arredi/attrezzature", da affidarsi tramite accordo Quadro con 3 (tre) operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e con l'inversione procedimentale;

- il seggio di gara, nominato con D.D. Rep..... prot.del



.../.../....., gara del/..../....., con verbale del/..../....., in esito ai lavori svolti, è addivenuto alla proposta di aggiudicazione dell'appalto in questione a favore dei 3 (tre) operatori economici sottoelencati, con i relativi ribassi:

1)

2)

3)

- i predetti operatori economici sono stati sottoposti, con esito positivo, alle verifiche della documentazione a comprova dei requisiti, giusta nota del R.U.P.;

- con Determina prot. del, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, affidando l'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 17 del Codice, a favore dei suddetti Operatori Economici

1)

2)

3)

- con nota prot. del è stata comunicata la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90 del Codice, ed è stata richiesta agli aggiudicatari la documentazione per la stipula dell'Accordo Quadro.

- le imprese aggiudicatarie, ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, hanno fatto pervenire la documentazione richiesta la quale, anche se non tutta materialmente allegata



al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e precisamente;

- nota prot..... Impresa.....;

- nota prot..... Impresa.....;

- nota prot..... Impresa.....;

- le imprese appaltatrici sotto indicate risultano tra le imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White list) che tiene luogo dell'iscrizione antimafia e specificatamente:

- 1)

- 2)

- 3)

- non è previsto il termine dilatorio ai sensi dall'art. 18 c. 3 del Codice;

- a seguito degli accertamenti effettuati da questa Amministrazione, gli aggiudicatari sono risultati in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come si evince dai DURC riportanti le sotto indicate scadenze:

- 1)

- 2)

- 3)

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la narrativa che precede:



Art. 1 – Valore delle Premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il disciplinare di gara/lettera invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro le offerte economiche, agli atti di questa Amministrazione.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Art. 2 – Disposizioni generali

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dell'appalto di lavori inerenti al Progetto Sicurezza Laboratori - Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e ai nuovi arredi/attrezzature.

Gli Aggiudicatari non avranno nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione appaltante non darà luogo ai contratti applicativi.



La stipula del presente Accordo Quadro, pertanto, non determina alcun obbligo in capo alla Stazione appaltante, ma unicamente l'obbligo nel caso in cui la stessa si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I singoli contratti attuativi saranno affidati con la riapertura del confronto competitivo in modalità telematica sulla Piattaforma, secondo quanto previsto al Capo 2 art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato n. 1**).

In capo agli Appaltatori grava l'obbligo di partecipare al confronto (rilancio) competitivo indetto dalla Stazione appaltante, con apposita richiesta di offerta ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi

Art. 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento dell'appalto di lavori inerenti al Progetto Sicurezza Laboratori - Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e ai nuovi arredi/attrezzature, della tipologia specificata al Capo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto

Come previsto nel sopracitato articolo del Capitolato Speciale d'Appalto, gli interventi di cui alla predetta tipologia non sono predeterminati nel numero, ma resi necessari in base alle esigenze della Stazione appaltante.

I suddetti interventi saranno oggetto di appositi contratti attuativi.



Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto a seguito della riapertura del confronto competitivo, al Computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

La Stazione appaltante potrà richiedere, in via eccezionale, l'esecuzione di opere non riconducibili a voci ricomprese negli elenchi prezzi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto; in tal caso, la ricerca del prezzo unitario andrà effettuata prioritariamente nel prezzario della Regione Siciliana e comunque nei modi riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto che in questa sede si intende integralmente riportato

Art. 4 - Durata del contratto

La durata del presente Accordo è di 3 anni - 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggior compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività o fossero affidati contratti che non raggiungono l'importo limite di cui all'ammontare dell'appalto, senza che ciò comporti diritto



alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro il rapporto si intenderà cessato, senza obbligo di disdetta.

Art. 5 – Valore complessivo dell'Accordo Quadro

Il valore massimo, presunto e non garantito, dell'Accordo Quadro, per tutta la durata sopra indicata, al netto di IVA, è di € 2.225.000,00 (*euro duemilioniduecentoventicinquemila/00*), comprensivo di € 50.000,00 (*euro cinquantamila/00*) per gli oneri per la sicurezza.

Tale valore è da intendersi, quindi, presunto e non garantito e, pertanto, dall'adesione all'Accordo Quadro non discende alcun obbligo per la Stazione appaltante di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

Il valore effettivo dell'Accordo Quadro, dunque, sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Gli Appaltatori, quindi, non avranno diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 – Esecuzione dell'appalto, obblighi e oneri

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara.

Restano a carico degli Appaltatori tutti gli obblighi e gli oneri



diversi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, che in questa sede si intende integralmente riportato.

Art. 7 – Corrispettivi contrattuali e fatturazione

Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato con le modalità di cui al Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, agli artt. 33 e 34 che si intendono integralmente riportate.

La fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Università degli Studi di Catania – codice fiscale/P.IVA 02772010878 – Piazza Università n.2 – 95124 Catania, email protocollo@unict.it – PEC protocollo@pec.unict.it;
- CIG del presente Accordo Quadro (BB47E8879F);
- CIG del contratto attuativo (.....);
- CUP del contratto attuativo (.....);
- Codice amministrazione destinataria;
- Riferimento amministrativo;
- Nome della struttura destinataria dei lavori.

Oltre ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il



contratto, nonché accelerare le operazioni di pagamento. Dati del contratto applicativo (oggetto; numero di repertorio; numero di protocollo e data; numero di intervento).

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

Ciascuna fattura dovrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo contratto applicativo.

Qualora le fatture non siano conformi ai lavori eseguiti, gli Appaltatori dovranno procedere, attraverso l'emissione di apposita nota di credito, allo storno, totale o parziale, degli importi contestati entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla Stazione appaltante.

Gli Appaltatori, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderanno tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione gli Appaltatori non potranno sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.



Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità della prestazione resa, e previa verifica dell'attestazione di regolarità contributiva e/o di ogni altro atto amministrativo imposto per atto normativo occorrente ai fini di assicurare una corretta liquidazione delle prestazioni, sarà disposto dalla Stazione appaltante a favore degli Appaltatori tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione dei lavori, notificati agli Appaltatori tramite posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dei lavori o del R.U.P. attestante l'avvenuto adempimento da parte degli Appaltatori.

Art. 8 - R.U.P., Direttore dei Lavori e direttori operativi

Ai fini della corretta gestione dell'Accordo Quadro ed in particolare per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la Stazione appaltante si avvarrà, oltre che del R.U.P., del Direttore dei lavori e degli eventuali Direttori operativi.

Art. 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi



finanziari

Gli Appaltatori, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, come da dichiarazione prodotta dagli stessi, agli atti di questa Amministrazione, si obbliga ad utilizzare per tutte le operazioni finanziarie inerenti al presente Accordo, il conto corrente bancario espressamente comunicato alla Stazione appaltante.

Eventuali modifiche del predetto conto corrente o delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Stazione Appaltante.

Alla stessa disciplina di cui all'art 3 della legge n. 136/2010 soggiacciono i cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti. Il presente Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tali conti correnti, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo. Le imprese si obbligano, comunque, a conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 10 - Subappalto

Gli Appaltatori qui di seguito elencati:



1)

2)

3)

hanno presentato, in sede di offerta, idonee dichiarazioni relativamente alle categorie di lavori (prestazioni e lavorazioni) che intendono subappaltare, per intero o in misura non superiore ai termini di legge, ad Imprese in possesso di adeguata qualificazione, nonché noli a freddo.

Gli Appaltatori, che si sono avvalsi in sede di offerta della facoltà di subappaltare, devono rispettare quanto dichiarato.

Gli Appaltatori che si avvarranno del subappalto devono presentare, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, apposita istanza al RUP e contestualmente dovranno depositare presso la Stazione appaltante la documentazione prevista dall'art.119 del Codice, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo e precisamente: **i)**

l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; **ii)** dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; **iii)** la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di



esclusione di cui all'articolo 80 del Codice degli appalti pubblici, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; **iv)** la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; **v)** i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione appaltante procederà a richiedere agli Appaltatori l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere

dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo Quadro, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

Art. 11 – Garanzie definitive



Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, comma 4, gli appaltatori si impegnano a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo del singolo contratto attuativo. Gli appaltatori si impegnano, altresì, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D. Lgs.36/23 a presentare, in fase di stipula dei contratti attuativi, polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante, di importo pari a quello del contratto da stipulare e che assicuri, inoltre, la stazione appaltante contro responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 12 – Penali

L'applicazione delle penali avverrà secondo quanto disposto al Capo 3 art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è contestata all'Appaltatore per iscritto. Entro 3 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, l'Appaltatore può presentare eventuali deduzioni; decorso il suddetto termine la stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide applicherà le penali di cui al Capo 3 art. 30, e comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In ogni caso la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 122 de



codice e ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei casi e con le modalità indicati al Capo 10 art. 63 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intendono integralmente riportate.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della prestazione effettuata ed accettata dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

In caso di fallimento o di risoluzione dell'Accordo Quadro o per grave inadempimento dell'Appaltatore, trova applicazione l'art. 122 del Codice.

La Stazione appaltante può, inoltre, risolvere l'Accordo Quadro in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile, non imputabile all'Appaltatore.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina di cui all'art. 122 del Codice.

Art.14 - Divieto di cessione dell'Accordo e cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere anche parzialmente il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.



L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente Accordo Quadro con le modalità espresse all'art. 120 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.....

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente Accordo Quadro si intende risolto di diritto.

Art. 15 – Recesso

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere



dall'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice.

In caso di recesso, la Stazione appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Articolo 16 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Accordo Quadro è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

Art. 17 – Normativa anticorruzione

L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto



compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) nonché quelli previsti dal Codice etico e di comportamento della Stazione appaltante, emanato con Decreto rettorale n. 1166 del 08/04/2021 accessibile al link <http://www.unict.it/content/atti-generalis>. L'Appaltatore si dichiara consapevole che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Patto di Integrità

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori prendono atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta dalla stazione appaltante costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro, agli atti di questa Amministrazione.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti dalle disposizioni del Patto di Integrità, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del precedente art. 13, sia l'Accordo Quadro che gli eventuali contratti attuativi in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo degli Appaltatori di risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione appaltante.

Art. 19 - Domicilio dell'appaltatore

Gli aggiudicatari, ai fini del presente Accordo Quadro, eleggono



domicilio presso la Direzione Generale – Ripartizione Salute,
Sicurezza e Ambiente – HSE sita in – Catania.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è svolto dalla Stazione appaltante, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

Gli Appaltatori avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Gli Appaltatori si impegnano a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui vengano eventualmente in possesso, adottino le necessarie e idonee misure di sicurezza e impieghino modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Gli Appaltatori saranno responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in



materia

Art. 21 - Spese accessorie

Sono a carico dei Contraenti tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di registro, bollo, copie occorrenti etc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.

Si dà atto che l'imposta di bollo è stata assolta dagli Appaltatori, giuste dichiarazioni sotto elencate, agli atti dell'Amministrazione:

- 1)
- 2)
- 3)

Art. 22 - Variazioni delle prestazioni dell'Accordo quadro

Secondo quanto disposto al Capo 7 art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle modifiche e/o varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che gli Appaltatori possano pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 120 del Codice.

Gli appaltatori, senza necessità di alcuna formale accettazione, sono tenuti ad eseguire le modifiche agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna



indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In ogni caso, gli Appaltatori hanno l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Università, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e non comportino maggiori oneri a carico degli Appaltatori.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono autorizzate dal RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico degli Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal RUP stesso.

Art.23 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti applicativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Il Dirigente

Gli Appaltatori

(.....)

(.....)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Avv.)